

COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento dei Servizi Pubblici Locali.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27.11.2003

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici sia a rilevanza economica ed imprenditoriale che privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, in conformità all'art. 44 comma 5, 6, 7 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed al Titolo IV Capo II dello Statuto del Comune.

Art. 2
Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica e imprenditoriale

1. La natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica e imprenditoriale è dichiarata nell'atto deliberativo relativo all'assunzione di un nuovo servizio o alla scelta di una forma di gestione diversa da quella in essere, avuto riguardo ad elementi come: la natura del servizio da erogare, gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi, la redditività e la remuneratività attuale o potenziale del servizio, l'opportunità dell'organizzazione in forma imprenditoriale, la natura dell'eventuale soggetto affidatario nonché le modalità di esercizio dell'attività..
2. A mero titolo esemplificativo sono considerati a rilevanza economica e imprenditoriale i servizi pubblici inerenti a:
 - a) Servizio idrico integrato – Legge 5 gennaio 1994 n. 36: captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione acque reflue;
 - b) Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore ed altre fonti energetiche;
 - c) Produzione, trasporto e distribuzione di gas combustibile;
 - d) Gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - e) Illuminazione pubblica;
 - f) Trasporto pubblico urbano;
 - g) Parcheggi custoditi e parchimetri;
 - h) Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive;
 - i) Impianto ed esercizio farmacie;
 - j) Istituzione ed esercizio mercati pubblici;
 - k) Pubbliche affissioni;
 - l) Impianti sportivi adibiti ad esclusivo uso commerciale.
3. L'assunzione del servizio può riguardare anche singole fasi di produzione e gestione del servizio complessivo, nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge.

Art. 3
Funzioni amministrative di governo

1. Nell'organizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e gestione. A tale scopo organizza i servizi mediante strutture di cui al successivo art. 4, concludendo con le stesse i contratti di servizio di cui all'art. 44, comma 9, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., salvo nei casi di gestione in economia.
2. Gli atti generativi del rapporto con le strutture di cui al comma precedente prevedono le modalità per l'esercizio da parte del Comune delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo con particolare riferimento ai diritti degli utenti.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini di una corretta quantificazione dei costi dei servizi in relazione alla determinazione delle tariffe, sono esercitate dal Comune mediante strutture proprie ovvero in convenzione con altri enti.

Art. 4

Forma di gestione dei servizi – Strutture organizzative

1. Con la delibera di assunzione del servizio, il Comune stabilisce se intende svolgere il medesimo mediante l'attivazione di modalità collaborative con altri comuni ovvero autonomamente in forma diretta oppure indiretta, avuto riguardo, in relazione alla natura del servizio, dell'opportunità di mantenere o meno i diritti connessi con la proprietà della struttura organizzativa prescelta.
2. Costituisce svolgimento del servizio in forma diretta:
 - a) la costituzione dell'azienda speciale di cui all'art. 45 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
 - b) la costituzione o la partecipazione in apposita società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale di cui all'art. 44, comma 6, lett. b), della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
 - c) la costituzione dell'azienda consortile di cui all'art. 41 bis della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
 - d) la gestione in economia secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 44, comma 7, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..
3. Costituisce svolgimento del servizio in forma indiretta:
 - a) l'affidamento a terzi di cui all'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.
 - b) l'affidamento in concessione a terzi di cui all'art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Art. 5

Servizi Pubblici privi di rilevanza economica e imprenditoriale

1. La natura di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e imprenditoriale è dichiarata nell'atto deliberativo relativo all'assunzione di un nuovo servizio o alla scelta di una forma di gestione diversa da quella in essere, avuto riguardo ad elementi come: la natura socio-culturale del servizio oppure la gestione di beni immobili comunali di uso pubblico, la non prevalente rilevanza economica ed imprenditoriale del servizio ai fini della sua gestione, l'opportunità di autonomia amministrativa-organizzativa e operativa.
2. A mero titolo esemplificativo sono considerati servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale:
 - a) asili nidi;
 - b) uso di locali adibiti anche a riunioni non istituzionali: auditorium, e simili;
 - c) servizi turistici diversi;
 - d) centri sociali e centri diurni di assistenza;
 - e) corsi extrascolastici di insegnamento di discipline varie;
 - f) colonie ed organizzazione viaggi di interesse socio-culturale;
 - g) impianti sportivi non adibiti a prevalente uso commerciale;
 - h) musei e giardini.
3. Con la deliberazione di assunzione al servizio, il Comune stabilisce se intende svolgere il medesimo in forma diretta o indiretta.

Costituisce svolgimento in forma diretta:

- a) la gestione in economia ai sensi dell'art. 44, comma 7, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- b) la costituzione dell'istituzione ai sensi dell'art. 44, comma 5, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- c) la convenzione di cui all'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- d) le associazioni di cui all'art. 41 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- e) la unione di Comuni di cui all'art. 42 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Costituisce gestione in forma indiretta:

- a) la concessione a terzi ai sensi dell'art. 44, comma 5, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- b) l'affidamento in concessione di cui all'art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;
- c) l'affidamento a terzi mediante convenzione.

Art. 6

Scelta della forma organizzativa di gestione

1. La delibera inerente la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici deve essere motivata in rapporto alle diverse ipotesi di gestione, tenuto conto della situazione, attuale e prospettiva dello specifico settore economico considerato.
2. In ogni caso la scelta della forma organizzativa deve dare conto di tutte le condizioni, contrattuali e patrimoniali, atte a definire compiutamente l'operazione con particolare riferimento alle esigenze di qualità, sicurezza, efficienza, efficacia, accessibilità, continuità, economicità e, per quelli di cui all'art. 2, anche alle esigenze di remuneratività e di redditività.

Art. 7

Scelta del soggetto gestore nella gestione indiretta.

1. La scelta del soggetto gestore dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale in forma indiretta è preceduta da apposita procedura concorrenziale definita dalla normativa comunale in vigore, integrata dall'eventuale disciplina provinciale di settore, e, ricorrendone il caso, dalla normativa di adeguamento al diritto comunitario.
2. La deliberazione inerente la scelta o la modifica delle forme organizzative dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale deve fare riferimento ad un'analisi comparativa delle diverse ipotesi di gestione finalizzata all'individuazione di quella idonea a garantire la migliore soddisfazione dell'utenza nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.
3. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi e i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.
4. L'espletamento della procedura di affidamento è demandato alla Giunta Comunale.
5. Qualora si tratti di una fase meramente strumentale alla gestione complessiva del servizio (come ad esempio le attività di mero mantenimento, pulizia o manutenzione, forniture di mezzi e/o prestazioni professionali), si procederà all'appalto secondo le modalità previste dalla normativa provinciale in materia contrattuale.

Art. 8

Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale

1. La scelta del soggetto gestore dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale in forma indiretta è preceduta da apposita procedura concorrenziale definita dalla

normativa comunale in vigore, integrata dall'eventuale disciplina provinciale di settore, e, ricorrendone il caso, dalla normativa di adeguamento al diritto comunitario.

2. La partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale costituite ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b) della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., è deliberata previo giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sulla capacità tecnica dalla stessa acquisita nello specifico settore considerato.
3. Dallo statuto ovvero da altre apposite pattuizioni deve risultare l'impegno della compagine sociale formata dagli Enti Locali al mantenimento della natura di società ad influenza dominante pubblica locale.
4. Nel caso di partecipazione inferiore al 20% il Comune stipula idonei patti di sindacato con altri Comuni al fine di raggiungere insieme detto livello minimo di partecipazione come richiesto dall'art. 44 comma 10 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.

Art. 9

Norme transitorie e finale.

1. Fino a nuova diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale, sono fatti salvi gli indirizzi e gli effetti dei provvedimenti inerenti i servizi pubblici locali assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, allo Statuto comunale ed al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

* * *

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 27.11.2003, con deliberazione n. 41.



IL SINDACO

(dr. Daniele Baldo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Michele Nulli)



Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, per dieci giorni consecutivi dal 05.12.03 al 15.12.2003.

Aldeno, addì 16.12.2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Michele Nulli)

Publicato per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale depositato nella Segreteria comunale dal 13.1.04 al 28.1.04 (art. 4, ultimo comma dello Statuto).

Divenuto esecutivo il 29.01.2004

Aldeno, addì 13.01.2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Michele Nulli)